

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 Pozzuolo Martesana
telefono: 02950908239 fax: 0295357307
C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

Settore 7 – Servizi Sociali

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER I COMUNI DI
BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO
MARTESANA E TRUCCAZZANO

PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020
CIG 711766207F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il quadro legislativo relativo ai servizi oggetto del presente appalto è costituito dalle seguenti fonti normative principali:

- legge 8 novembre 2000, n. 328: "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1: "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*";
- legge 28 agosto 1997, n. 285: "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*" e legge 27 maggio 1991, n. 176: "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*";
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario*";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34: "*Politiche regionali per i minori*";
- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23: "*Politiche regionali per la famiglia*" e successive modifiche;
- Legge 104/92 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e la seguente Legge 17/99 "*Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";
- Decreto Ministeriale emanato il 12 luglio 2011 in materia di disturbi specifici dell'apprendimento;

Art. 2 – FINALITA' GENERALI E DESTINATARI DEI SERVIZI

Il servizio si pone la finalità generale di garantire il diritto all'istruzione, all'inclusione e alla partecipazione scolastica degli alunni residenti nell'ambito dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" (Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano), frequentanti le scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che mostrano bisogni educativi speciali (BES) sia diagnosticati (alunni diversamente abili, difficoltà di apprendimento, ecc.) che non (alunni fragili, con difficoltà e disagio psico-sociale), attraverso il raggiungimento del massimo possibile in termini di apprendimento e promozione della piena formazione della personalità del singolo.

Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso molteplici azioni, sia a carattere individualizzato che di gruppo, attraverso azioni di supporto e sostegno educativo e pedagogico alle scuole, alle famiglie ed agli alunni.

Il servizio di assistenza educativa scolastica è inteso come assistenza specialistica agli alunni e si configura come prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o all'insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n.104/1992, che è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica.

Al fine di garantire la maggiore integrazione possibile dei servizi nell'ambito della promozione e tutela ai minori in situazione di fragilità socio-educativa, l'Aggiudicataria dovrà garantire un'attività di coordinamento dei servizi con il servizio Tutela Minori di riferimento e, più in generale, con le progettazioni già attive in ambito territoriale che afferiscono all'oggetto dell'appalto.

Destinatari dei servizi oggetto del presente appalto sono i minori che mostrano bisogni educativi speciali (BES) sia diagnosticati (alunni diversamente abili, difficoltà di apprendimento, ecc.) che non (alunni fragili, con difficoltà e disagio psico-sociale) e le loro famiglie residenti nei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, frequentanti le scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; nell'assegnazione del monte ore relativo agli interventi individuali verranno privilegiati, in linea di massima, i soggetti la cui disabilità sia accertata dalle competenti Aziende Sanitarie, o

da enti accreditati, a condizione che nelle certificazioni rilasciate venga espressamente richiesto il supporto educativo scolastico ovvero l'assistenza educativa per le relazioni sociali.

Le prestazioni potranno essere svolte, sempre nei confronti di alunni residenti, anche in Istituti Scolastici situati al di fuori del territorio di riferimento, sulla base del progetto educativo individualizzato di ogni singolo minore.

In ogni caso, ogni determinazione relativa all'effettiva assegnazione degli interventi di cui al presente Capitolato ai singoli destinatari del servizio, nonché la relativa quantificazione del monte orario a ciascuno di essi attribuito, rimangono di esclusiva competenza dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", che si riserva altresì la facoltà di destinare parte delle prestazioni ai bambini frequentanti gli Asili Nido presenti sul territorio di riferimento. Spetta inoltre all'Amministrazione dell'Unione, in accordo con la Dirigenza Scolastica interessata, ogni decisione relativa all'attivazione o meno dello sportello psico-pedagogico, come oltre meglio specificato, all'interno di ogni singolo Istituto scolastico, nonché al monte ore assegnato al singolo sportello in caso di attivazione, nell'ambito del monte ore complessivo degli interventi, anche alla luce della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di integrazione educativa scolastica per i minori con bisogni speciali e diversamente abili, come dettagliatamente descritto negli articoli successivi.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata complessiva di tre anni, a decorrere dal **1° settembre 2017 fino al 31 Agosto 2020**.

Art. 5 – BASE DI GARA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo posto a **base di gara**, al netto di IVA, è determinato in **€ 873.277,14** e fa riferimento all'impiego degli operatori necessari per l'espletamento del servizio, nonché a tutte le spese di formazione, consulenza, amministrative, gestionali e accessorie. Nel corrispettivo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'esecuzione del servizio.

La base di gara è da intendersi comprensiva degli **oneri per la sicurezza**, non soggetti a ribasso, quantificati in **€ 2.500,00**.

L'**importo massimo stimato dell'appalto**, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, è invece fissato in **€ 1.047.932,57**, come di seguito specificato:

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO	
IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00)	€ 873.277,14
EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO (+20%) (articolo 106, comma 12, del Codice)	€ 174.655,43
TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO ex articolo 35, comma 4, del Codice	€ 1.047.932,57

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione di Comuni, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. Variazioni in aumento o diminuzione che eccedano il suddetto limite dovranno essere pattuite per iscritto tra le parti.

Per i dettagli riguardanti le modalità di presentazione dell'offerta economica si rimanda a quanto disposto nel Bando di Gara.

Nell'offerta economica presentata da ciascun partecipante alla gara si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Informazioni maggiormente dettagliate riguardanti il monte ore previsto per ciascun intervento, i requisiti richiesti in capo agli operatori e le modalità organizzative relative ai servizi sono esplicitate negli articoli successivi del presente Capitolato.

Art. 6 – SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' E DISAGIO E SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO

Il monte ore stimato per i servizi di cui al presente articolo è quantificabile in **38.535 ore** per il periodo della durata dell'appalto.

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA"	
Intervento	Monte ore indicativo
Assistenza scolastica minori DVA e BES, e sportello psico-pedagogico	n. 39.867 ore per il periodo dell'appalto

In particolare, la stima del monte ore complessivo dell'appalto, suddivisa per singolo Comune, è quella di seguito dettagliata:

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA"	
COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	n. 7.770 ore
COMUNE DI LISATE	n. 5.217 ore
COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	n. 15.780 ore
COMUNE DI TRUCCAZZANO	n. 11.100 ore

Il Servizio, si prefiggerà i seguenti obiettivi generali:

- favorire e sostenere l'inserimento scolastico dei minori diversamente abili, con bisogni educativi speciali o in situazioni di fragilità e disagio psico-sociale, garantendo la loro inclusività e lavorando sulle loro capacità, competenze e potenzialità;
- favorirne la socializzazione attraverso lo sviluppo di relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti e con il personale non docente;
- promuoverne il benessere psico-fisico e motorio, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica;
- contribuire alla realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici del minore nell'ambito della scuola, ma che siano anche coordinati con altri interventi eventualmente presenti in favore del minore;

- assicurare l'accoglienza e l'adeguata integrazione degli alunni stranieri, promuovendo l'educazione interculturale;
- facilitare e potenziare l'intervento didattico;
- garantire consulenza e supporto a docenti e famiglie nell'individuazione delle situazioni di fragilità all'interno dei gruppi classe o di minori segnalati, fornendo uno sguardo professionale e competente sulla situazione;
- promuovere iniziative ed attività a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo e sociale, con particolare riferimento ai temi legati alla disabilità ed alla crescita ed evoluzione dei minori.

Per l'attivazione del **servizio di assistenza educativa scolastica**, gli Istituti scolastici del territorio – prima dell'avvio dell'anno scolastico – inoltrano le richieste d'intervento in forma scritta all'Ente. Il Settore competente dell'Unione di Comuni, in accordo con gli Istituti Scolastici determinerà l'entità dei diversi interventi definendo il monte ore settimanale per ogni singolo minore o per gruppi di minori e/o attività laboratoriali. Si precisa che le determinazioni finali rispetto all'utilizzo del monte ore per le diverse attività spettano in ogni caso all'Amministrazione dell'Unione, in qualità di titolare della funzione.

Gli interventi di assistenza educativa presso gli Istituti scolastici dovranno essere svolti da educatori professionali dipendenti dell'Aggiudicataria, in possesso di Diploma triennale di Educatore Professionale (riconosciuto a livello regionale e/o Universitario), ovvero Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze Pedagogiche o altro titolo equipollente, con specifiche competenze e comprovata esperienza in campo educativo, oppure diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, accompagnato da almeno 24 mesi di specifica esperienza pregressa documentata in servizi identici per conto di Pubbliche Amministrazioni.

In presenza di minori portatori di una grave disabilità – e comunque in tutte le circostanze che lo richiedano a insindacabile giudizio dell'Ente committente – l'Aggiudicataria sarà tenuta a fornire altresì un servizio di assistenza e cura della persona relativa ai bisogni primari e di igiene, garantita da figure di **Ausiliari Socio Assistenziali (ASA)**, in funzione di supporto al servizio e in chiave di completamento dell'offerta di sostegno garantita ai minori e alle loro famiglie. Gli interventi in parola rientreranno nella programmazione annuale complessiva del servizio di assistenza educativa scolastica e verranno utilizzati nell'ambito della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. Al fine di quantificare gli oneri a carico dell'Ente per questo servizio, le Imprese concorrenti dovranno indicare il prezzo orario offerto per questo genere di prestazione all'interno della Scheda di Offerta Economica, così come indicato nel relativo modello.

Lo **sportello psico-pedagogico**, potrà essere attivato all'interno delle scuole del territorio, con orari ed aperture da definirsi concordemente tra gli Istituti scolastici, l'Ente committente e l'Aggiudicataria. Il professionista incaricato di gestire lo sportello dovrà essere dipendente o collaboratore dell'Aggiudicataria, in possesso di Laurea in Scienze Psicologiche o Pedagogiche ovvero altro titolo equipollente idoneo ad assicurare la capacità di gestire tale spazio di ascolto ed orientamento e comunque di comprovata esperienza nel campo della gestione di servizi analoghi. Si ricorda, come precisato all'articolo 2 del presente Capitolato, che spetta all'Amministrazione dell'Unione, in accordo con la Dirigenza Scolastica interessata, ogni decisione relativa all'attivazione o meno dello sportello psico-pedagogico all'interno di ogni singolo Istituto scolastico, nonché al monte ore assegnato al singolo sportello in caso di attivazione, nell'ambito del monte ore complessivo degli interventi, anche alla luce della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che il costo orario del servizio sportello psico-pedagogico sarà pari a quello offerto in gara dall'Impresa aggiudicataria per il servizio di assistenza educativa scolastica.

Art. 7 – COORDINAMENTO

Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere coordinato da una figura professionale di comprovata esperienza, che dovrà garantire l'efficienza e la puntualità dell'organizzazione complessiva delle prestazioni in tutto l'ambito territoriale dell'Unione, nonché una piena e costante connessione tra tutti gli attori della rete di lavoro, con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale del servizio. Il coordinatore

fungerà da referente contrattuale unico per l'Ente committente e, pertanto, dovrà essere munito di idonea capacità decisionale all'interno dell'organizzazione dell'Impresa aggiudicataria e assicurare una adeguata presenza in servizio, nonché piena reperibilità in caso di bisogno.

Uno dei compiti principali del Coordinatore dovrà consistere nel favorire una progressiva integrazione tra le prassi operative consolidate nel tempo dai diversi Comuni dell'Unione, per ricondurre il servizio ad unità sul territorio considerato, in un'ottica di flessibilità, contaminazione dei saperi, crescita organizzativa e accompagnamento al cambiamento.

Il coordinatore dovrà inoltre svolgere i seguenti compiti:

- Raccordo tra l'Impresa aggiudicataria e le competenti unità organizzative dell'Unione di Comuni;
- Raccordo tra le Istituzioni scolastiche e le competenti unità organizzative dell'Unione di Comuni;
- Raccordo e connessione con il servizio Tutela Minori di riferimento, in relazione alle situazioni familiari in carico al servizio;
- Coordinamento degli interventi degli operatori e, ove e se previsto, il lavoro delle equipe degli operatori;
- Garantire, nei tempi prefissati la redazione delle relazioni in itinere e delle relazioni finali;
- Gestire gli aspetti economici e di rendicontazione del monte ore individuato;
- Garantire la reperibilità durante l'erogazione dei servizi.

Il coordinatore, dipendente e/o collaboratore dell'Aggiudicataria, dovrà essere in possesso di Laurea in Scienze Pedagogiche o Psicologiche, Scienze dell'Educazione o di qualifica documentata di Educatore Professionale e con esperienza almeno triennale in qualità di coordinatore di servizi analoghi al presente. All'interno del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara, si intendono compensati tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività di cui al presente articolo.

Art. 8 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto del presente capitolato, che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo.

Per le assenze non programmate, la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal terzo giorno. Per le assenze programmate, il personale deve essere sostituito fin dal primo giorno di assenza.

Art. 9 – FORMAZIONE, SUPERVISIONE E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE E DELL'ATTIVITÀ

Al fine di assicurare la qualità degli interventi oggetto del presente Capitolato devono essere garantite attività destinate agli operatori:

- formazione permanente;
- supervisione costante al gruppo degli operatori;
- programmazione delle attività.

L'attività di formazione del personale dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria e condotta da esperti/consulenti con adeguata esperienza attestata dai curriculum professionali. L'Aggiudicataria dovrà garantire un minimo di 24 ore di formazione per ciascun operatore nel corso del periodo contrattuale, presentando la relativa programmazione (specificando modalità, destinatari, contenuto, durata, ore). Entro un mese dal termine di ciascun intervento formativo l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dettagliata relazione sull'intervento svolto.

Art. 10 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria si impegna ad adibire al servizio oggetto del presente capitolato d'appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. L'Aggiudicataria provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio, e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D. Lgs.

81/2008, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale.

L'Aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento del T.F.R., nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'Aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente appaltante.

Per le figure professionali di carattere specialistico o di tipo consulenziale, che siano impiegate per un numero ridotto di ore nell'ambito del servizio, è prevista la possibilità di stipulare rapporti di lavoro autonomi ed assimilati.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Aggiudicataria e le disposizioni di cui all'articolo 30, commi da 3 a 6, del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicataria in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione del contratto.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria medesima.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone destinatarie dei servizi.

L'Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Nell'ipotesi di personale non gradito da parte dell'Ente committente, previo contraddittorio tra le parti, l'Aggiudicataria provvederà alla sostituzione.

L'Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali.

Il personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal committente ed alle disposizioni impartite all'Aggiudicataria, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra l'operatore e gli utenti del servizio.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'Aggiudicataria di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e l'Aggiudicataria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Aggiudicataria si impegna, pur nel rispetto del principio di libertà di Impresa, a promuovere la stabilità occupazionale, privilegiando l'assunzione del personale impiegato dal precedente gestore dei servizi oggetto dell'appalto (articolo 50 del Codice dei contratti pubblici).

Alla scadenza contrattuale l'Aggiudicataria dovrà adempiere a tutti i propri obblighi necessari a consentire il regolare passaggio del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 11 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

- L'Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per l'esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato dalla stessa.
- L'Aggiudicataria è tenuta, altresì, ad adottare ogni altro eventuale strumento di documentazione del lavoro richiesto dall'Unione di Comuni e a garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi.
- L'Aggiudicataria è inoltre tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e di comunicazione, strumentazione informatica e servizi di posta elettronica.
- E' fatto tassativo divieto, all'Aggiudicataria ed al proprio personale a qualunque titolo utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli assistiti e dai loro familiari compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dall'Ente committente. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà all'Unione di Comuni di esigere l'allontanamento del personale coinvolto e qualora la non osservanza riguardasse la stessa Aggiudicataria l'eventuale penalità prevista al successivo articolo 18 "Penalità".
- L'Aggiudicataria dovrà garantire la partecipazione del proprio personale a eventuali corsi di formazione, nei limiti e con le modalità che saranno concordate dalle parti, senza che ciò comporti oneri ulteriori per l'Ente committente.
- L'Aggiudicataria dovrà garantire all'Unione di Comuni piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all'eventuale sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi.

A fine contratto l'Aggiudicataria si impegna a consentire l'affiancamento nel servizio dell'eventuale nuova aggiudicataria, per un periodo massimo di quindici giorni, per salvaguardare la continuità assistenziale, concordando le modalità organizzative con il nuovo gestore del servizio.

Art. 12 – SCIOPERO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore.

In caso di sciopero la Ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'Ente, con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.

In ogni caso la Ditta aggiudicataria deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

Art. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto di appalto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara, sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ed entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione.

L'Aggiudicataria, prima della stipula, è tenuta a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 103 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dell'articolo 32, comma 14, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

Si precisa sin d'ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a partire dal 1° settembre 2017, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni

dedotte nella gara determinerebbe un certo e grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il quale nel caso di specie è correlato a esigenze di tutela di soggetti in situazione di particolare fragilità, quali minori in condizioni di disagio e minori diversamente abili; ciò anche in considerazione del fatto che la programmazione degli interventi dovrà necessariamente raccordarsi con quella relativa al calendario delle attività scolastiche per l'a.s. 2017/2018.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della garanzia provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'Impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente l'Unione di Comuni dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Unione di Comuni sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 1.500.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria.

In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'Ente committente indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Ente committente.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

Art. 15 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

A compenso delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicataria, con cadenza mensile, emetterà posticipatamente fattura fiscale per l'importo del servizio, allegando la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo considerato. Saranno pertanto riconosciute solo ed esclusivamente le prestazioni rendicontate ed effettivamente eseguite.

L'Amministrazione liquiderà le fatture mensili emesse dalla ditta entro 30 giorni dalla data di presentazione. I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dall'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente committente potrà rivalersi – per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – direttamente mediante incameramento della garanzia prestata dall'Aggiudicataria o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 17 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dalla competente unità organizzativa dell'Unione di Comuni, nonché dai referenti tecnici comunali incaricati per il servizio. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Ente committente richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rendersi disponibile a periodici incontri, la cui cadenza sarà stabilita dall'Amministrazione, al fine di valutare l'andamento del programma di attività e per le altre esigenze di interscambio che si manifesteranno in itinere.

Art. 18 – PENALITÀ

1. Penalità – L'Aggiudicataria, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, è tenuta al pagamento di una penalità che varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.

In particolare l'aggiudicataria è soggetta a penalità:

- a) in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
- c) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono modifica degli obblighi del presente capitolato;
- e) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta.

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) a mezzo di raccomandata RR, e di aggiudicare la prosecuzione dell'appalto alla ditta risultante seconda in graduatoria.

2. Modalità di applicazione della penalità – L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC ovvero fax, con la quale si inviterà l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Impresa aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. Resta inoltre salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 3 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto di parte delle prestazioni contrattuali nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale volontà di procedere al subappalto di parte delle prestazioni deve essere espressa in maniera chiara e dettagliata, con indicazione precisa delle prestazioni oggetto di subappalto e identificazione univoca del subappaltatore, all'interno dell'offerta tecnica presentata e, in ogni caso, è sottoposta a successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione di Comuni ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. per interruzione del servizio senza giusta causa;
3. per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
4. qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
5. per abbandono dell'appalto, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
6. per concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi o cessione del contratto e del credito non autorizzati;
7. per applicazione di 3 penalità nel corso dell'appalto;
8. per mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;
9. per impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicataria o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
10. per ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
11. per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Aggiudicataria o del personale dell'Aggiudicataria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
12. ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai collaboratori o consulenti a qualunque titolo dell'aggiudicataria;
13. per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ente committente; in tal caso, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della garanzia prestata, che resta incamerata dall'Unione di Comuni, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Committente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio, per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Dell'emanazione di tale provvedimento è data comunicazione all'Impresa aggiudicataria con comunicazione a mezzo di PEC o fax.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Impresa aggiudicataria. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicataria.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'Impresa aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D. LGS. 196/2003)

L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/2003.

L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi ai fruitori dei servizi oggetto del presente appalto, designa l'Aggiudicataria, affidataria del servizio, in qualità di responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione. In particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'erogazione dei servizi di cui trattasi;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

Per quanto attiene ai dati relativi all'Aggiudicataria si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite mezzi informatici e telematici, ineriscono strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento e i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990.

In ogni caso, i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 22 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'Aggiudicataria dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità. Nell'ipotesi in cui l'aggiudicataria stessa, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione tratterà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

Art. 23 – PASSAGGIO DI CONSEGNE

In caso di passaggio di gestione ad altra Impresa aggiudicataria alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente committente. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Unione di Comuni si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento e la cauzione definitiva, fatta in ogni caso salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'Aggiudicataria elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", sita in Pozzuolo Martesana (MI). Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, verrà deferita al Foro competente per la stazione appaltante.

Art. 25 – RINVIO AD ALTRE NORME

L'Aggiudicataria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto.

L'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. L'Aggiudicataria è tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che vengano eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.